

Causa T-196/01 R

Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis

contro

Commissione delle Comunità europee

«Procedimento sommario — FEAOG — Soppressione
di un contributo finanziario — Urgenza — Insussistenza»

Ordinanza del presidente del Tribunale 18 ottobre 2001 II-3109

Massime dell'ordinanza

1. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile che può verificarsi in un prossimo futuro — Nozione — Onere della prova (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)*
2. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Sospensione dell'esecuzione di una decisione di sopprimere un contributo finanziario a carico dei fondi a finalità strutturale — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Nozione (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)*

1. L'urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutata in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente al fine di evitare che la parte richiedente subisca un danno grave e irreparabile. Quest'ultima è tenuta a provare di non poter attendere l'esito della causa principale senza dover subire un danno di questo tipo. Per poter valutare se il danno temuto dalla parte richiedente sia grave e irreparabile e giustifichi conseguentemente la sospensione, in via eccezionale, dell'esecuzione della decisione, il giudice dell'urgenza deve disporre di concrete indicazioni che consentano di accertare le precise conseguenze che verosimilmente deriverebbero dalla mancata concessione dei provvedimenti richiesti.
2. Quanto ad un preteso danno morale dedotto nell'ambito di un procedimento sommario, la parte richiedente non può utilmente far valere, per provare l'esistenza di un danno grave ed irreparabile, che soltanto la sospensione dell'esecuzione di una decisione di sopprimere un contributo finanziario a carico dei fondi a finalità strutturale permetterebbe di evitare che venga arrecato pregiudizio alla sua reputazione ovvero che essa venga privata della possibilità di gestire in futuro progetti che beneficino di un finanziamento pubblico. Infatti, un annullamento pronunciato nell'ambito della causa principale consentirebbe una riparazione adeguata di un pregiudizio di questo tipo. Ne consegue che manca il presupposto relativo all'urgenza, in quanto la finalità del procedimento sommario non è di assicurare il risarcimento di un danno, ma di garantire la piena efficacia della sentenza nel merito.

Tuttavia, non è necessario che l'imminenza del danno dedotto venga comprovata con assoluta certezza. È sufficiente, specialmente quando la realizzazione del danno dipende dal verificarsi di un complesso di fattori, che essa sia prevedibile con un grado di probabilità sufficiente.

(v. punti 32-33)

(v. punti 36-37)